

Statuti, assemblee, personalità Il non profit riscrive le regole

PAGINE A CURA DI LUCIANO DE ANGELIS

Nei prossimi mesi le organizzazioni dovranno procedere a convocazioni e modifiche. Nei prossimi mesi le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e le Onlus saranno tenute a convocare l'assemblea, anche ordinaria, per modificare i propri statuti in relazione alle norme del Codice del terzo settore (dlgs n. 117/2017). Tali modifiche si renderanno necessarie sia qualora detti Enti sceglieranno di entrare negli Enti del terzo settore, sia qualora decideranno di restare disciplinati dal libro primo del codice civile. L' art. 101, comma 2, del Codice concede alle Aps, Odv e Onlus già iscritte nei relativi registri alla data di entrata in vigore dello stesso Codice, il termine di 24 mesi per adeguare i propri statuti alle nuove disposizioni attraverso le maggioranze previste per le deliberazioni dell' assemblea ordinaria.



In tal modo si è voluto evitare, nel rispetto del principio di continuità, che la nuova disciplina potesse determinare lo scioglimento degli enti preesistenti retti da contratti associativi, in normale corso di esecuzione, in conformità alla norma anteriore. In tema di modifiche statutarie, peraltro, la disciplina originaria del dlgs 117/2017 ha subito alcune modificazioni con il recente decreto correttivo (approvato in via definitiva dal consiglio dei ministri del 2 agosto), per cui a regime varranno le regole di seguito evidenziate. Poteri e limiti dell' assemblea ordinaria. Le modifiche statutarie adottabili attraverso le maggioranze dell' assemblea ordinaria potranno riguardare solo disposizioni inderogabili (ad esempio, la previsione nell' oggetto sociale dello svolgimento di una o più delle attività di interesse generale, l' introduzione dell' organo di controllo nelle associazioni che superano determinati limiti dimensionali) e l' introduzione di clausole che escludono l' applicazione di nuove disposizioni derogabili (es. esclusione delle deleghe assembleari o possibilità per ogni associato di vedersi attribuire 2 o 3 deleghe, possibilità al nuovo socio di

votare prima di tre mesi dall' iscrizione al libro soci ecc.). Tali limitazioni, si legge nella relazione ministeriale di accompagnamento al decreto correttivo, viene introdotta «al fine di evitare che con la delibera di assemblea ordinaria (o con le relative maggioranze) si possa approfittare degli adeguamenti alla nuova disciplina a scapito delle minoranze per approvare modifiche statutarie che la nuova normativa in realtà né impone né richiede, con il rischio, pertanto, di esporre la norma, se non modificata al rischio di censure di incostituzionalità». Ne consegue che modificazioni più pervasive potranno essere effettuate, se l' atto costitutivo o lo statuto non prevedono diversamente, solo con la presenza di $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti (art. 21, comma 3 c.c.). Atti costitutivi e statuti. Di norma, nell' atto costitutivo oltre alla volontà delle parti di concludere quel determinato contratto, normalmente si rinviengono tutti gli altri elementi essenziali dello stesso negozio giuridico richiesti dalla legge che, una volta avvenuta la costituzione dell' ente, sono destinati a risultare «transeunti». Viceversa le regole sul funzionamento dell' ente, proprio perché destinate a durare (e a regolare la vita) nel tempo, sono normalmente contenute in un documento separato, lo statuto, allegato all' atto costitutivo di cui forma parte integrante e sostanziale. Il Codice del terzo settore, nell' art. 101, comma 2, prevede che entro il 3 agosto 2019 gli enti possano «modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell' assemblea ordinaria». In altre norme del «Cts», però, si fa riferimento sia all' atto costitutivo che allo statuto (es. artt. 47e 48 in tema di deposito degli atti al Runts, oppure nell' art. 21, ove in rubrica si fa espresso riferimento ad atto costitutivo e statuto e vengono successivamente indicati gli elementi da ricomprendersi nell' atto costitutivo o nello statuto), dizioni che potrebbero creare apparenti problemi laddove le modifiche riguardassero solo lo statuto. Tali potenziali problematicità risultano tuttavia superate in relazione alle specifiche previsioni del comma 2 dell' art. 21 il quale prevede che in caso di contrasto tra i contenuti dei due documenti, i contenuti dello statuto prevalgono su quelli contenuti nell' atto costitutivo. Da ciò deriva che per le modifiche in commento risulti sufficiente modificare il solo statuto. La conservazione della personalità giuridica. Le novità apportate dal decreto correttivo all' art. 22 del dlgs 117/2017 renderanno più agevole, per fondazioni e associazioni riconosciute, le modifiche statutarie finalizzate a renderle iscrivibili fra gli Ets. Questi enti, infatti, rischiavano di perdere definitivamente il primo riconoscimento giuridico di tipo concessorio nel caso in cui, dopo essere stati iscritti nel Runts, per obbligo (perdita dei requisiti richiesti per essere Ets) o per specifica scelta dell' Ente, avessero deciso di tornare ad essere disciplinati dalle norme del libro 1° del codice civile. Ora, invece, viene espressamente previsto che per gli Enti che avessero ottenuto la personalità giuridica secondo il sistema concessorio «l' efficacia dell' iscrizione nei registri delle persone giuridiche di cui al dpr 361/2000 è sospesa fintanto che sia mantenuta l' iscrizione nel registro unico del terzo settore. Nel periodo di sospensione, le predette associazioni e fondazioni non perdono la personalità giuridica acquisita con la pregressa iscrizione e non si applicano le disposizioni di cui al dpr 361/2000». In termini pratici ciò comporterà che, in caso di cancellazione (volontaria o obbligatoria) dal Runts con ritrasferimento fra gli enti disciplinati dal libro 1° del

codice civile, per la fondazione o associazione riconosciuta tornerebbe a valere la pregressa iscrizione al registro delle persone giuridiche, evitando in tal modo la perdita della personalità giuridica precedentemente acquisita. Tali nuove disposizioni possono ovviamente eliminare una remora per l'iscrizione al Registro del terzo settore di associazioni e fondazioni incentivandone l'adesione. Sanzioni da mancato adeguamento. Nel testo normativo non è mai disposto che gli enti «devono adeguarsi» o «hanno l'obbligo di adeguamento» o similari. Ciò però non deve indurre a ritenere facoltativo l'adeguamento dello statuto alle nuove disposizioni sul terzo settore. In realtà esso si pone come un vero e proprio «onere» a carico degli enti già esistenti, i quali, se intendono conservare la qualifica di ente del terzo settore e godere delle relative norme di agevolazione, sono tenuti a rispettare le nuove regole entro il termine di legge, modificando il proprio statuto in conformità alla disciplina sopravvenuta. Peraltro, al termine del periodo transitorio, quando si dovrà procedere con l'iscrizione nel Registro unico nazionale l'Ente che aspira alla conservazione della qualifica, dovrà necessariamente essere dotato di uno statuto in linea con la nuova disciplina. © Riproduzione riservata.